

De Bernardis. Ho chiesto di parlare sopra questo disegno di legge, non certo con l'intenzione di oppormi alla proroga, la quale è imposta dalle circostanze e dalla necessità del momento; ma per richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole presidente del Consiglio sopra un mio modesto emendamento.

Per quanto l'attrito delle opinioni si sia mostrato vivo in questi quattro giorni di discussione tra il Gabinetto, che da sè solo senza chiedere sussidio nè di autorità nè di parola ai suoi amici della maggioranza, sostiene il disegno di legge sulle Banche, contro le osservazioni poderose degli uomini più autorevoli di questa Camera, io confido che il mio emendamento possa incontrare favore anche presso il Gabinetto e la Commissione che sul disegno di legge ha riferito.

Questo progetto stabilisce due cose: la prima che la proroga debba scadere al 15 agosto 1893; la seconda che cesserà ogni effetto della presente legge, qualora quella organica, che è in discussione, fosse promulgata prima del termine predetto. A me pare evidente che il 2° capoverso di questo articolo unico non abbia ragione di essere, imperocchè per i principii del diritto, una nuova legge abroga la precedente. Ed ogni legge nuova, salvo che non contenga in sè medesima una indicazione di tempo, decorso il quale debba avere esecuzione, diventa esecutiva dopo quindici giorni, dacchè è stata promulgata.

In conseguenza, quando la nuova legge degli istituti di emissione venga approvata, è chiaro che dopo quindici giorni essa regoli da sola tutta la materia bancaria, e qualsiasi ragione di proroga viene eliminata. Se è così, a me pare evidentemente che tutta la questione è contenuta in quel termine « non oltre il 15 agosto 1893. »

Onorevoli colleghi, può sembrare questa una questione oltremodo piccola; e forse, sotto certi rapporti, lo è certamente. Se noi ci trovassimo in un'altra stagione dell'anno, se noi ci trovassimo all'inizio o alla metà dei nostri lavori parlamentari, nessuna difficoltà avrei alla proroga di un mese o di un mese e mezzo, imperocchè è ovvio che all'approssimarsi dello spirare della proroga richiesta, il Governo potrebbe chiedere alla Camera, e la Camera consentire, una nuova proroga. Ma noi siamo alla vigilia dell'aggiornamento dei lavori parlamentari, ed io non avrò nemmeno bisogno di di-

mostrare alla Camera ciò che è evidente, cioè che appena esaurita la discussione della legge relativa agli istituti di emissione, la Camera vorrà aggiornarsi; ed allora questa proroga, concessa fino al 15 di agosto dovrà essere davvero, e perentoriamente l'ultima; e non più come un augurio soltanto, al quale io posso associarmi, ma come un'assoluta necessità di cose. Voi l'intendete agevolmente: a luglio od agosto non si riconvoca la Camera; ed allora, quali che possano essere i difetti della legge di riordinamento degl'Istituti di emissione, bisognerà accomodarvisi, dappoichè oltre di questa proroga che oggi votiamo non ve ne potrà essere altra.

Onorevoli colleghi, stando così le cose, a me pare che la questione, quantunque piccola in sè medesima, diventa non scevra d'importanza, per quel che si attiene a correttezza parlamentare ed a convenienze costituzionali.

Nei giornali di ieri (mi consenta la Camera questo raffronto) leggevasi che l'onorevole Gladstone aveva detto alla Camera dei Comuni che proprio oggi avrebbe presentato una mozione per richiamare in vigore quella del 1887, relativa alle leggi coercitive in Irlanda. Però lo stesso Gladstone aveva soggiunto che questa mozione da ripresentare egli l'avrebbe corretta con importanti modificazioni nell'interesse della libertà e delle convenienze parlamentari. Come la Camera sa, questa mozione del 1887 consisteva nel prefiggere un termine entro il quale la Camera dei Comuni dovesse esaurire la discussione e la votazione di una legge.

Onorevoli colleghi, io sono certo che con questa leggina di proroga non è affatto venuto in mente agli onorevoli ministri proponenti, e tanto meno al presidente del Consiglio, di introdurre, per l'approvazione della legge bancaria, che discutiamo da quattro giorni, quella misura coercitiva che fu annunciata ieri da Gladstone alla Camera dei Comuni; ma mi si consenta di dire che l'impressione che deve produrre in ognuno la formula, adoperata in questo articolo appunto della legge di proroga, equivale certamente a siffatta coercizione, senza che vi siano ragioni sufficienti per imporla. Imperocchè è inutile ch'io dica alla Camera quanto sia diversa la condizione in cui ci troviamo noi, discutendo la legge per gl'Istituti di emissione, da quella in cui si trova il Parlamento inglese, discutendo il *Bill* dell'*Home rule*.